ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI ALCUNI RUOLI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 7

Regolamentazione orario di lavoro

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonche' all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento, fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sara' ripartito in sei giorni, potra' prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, puo' essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1974, non più in vigore dal 29 gennaio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 29 novembre 1973, n. 809
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-delle-dotazioni-organiche-di-alcuni-ruoli-del-personale/art-7-regolamentazione-orario-di-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it